

**Determinazioni in ordine all' "Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole", ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere c) e d) della L.R. 31/2008**

**Indice**

Premessa .....	2
Finalità .....	2
Misure applicate .....	4
1. Definizione entità del contributo .....	7
2. Autorità competente per l'attuazione dell'Azione .....	7
3. Zonizzazione .....	8
4. Procedura per l'ammissione a finanziamento .....	8
5. Presentazione delle richieste di aiuto .....	8
6. Definizione entità dell'aiuto .....	9
7. Durata dell'Azione .....	9
8. Risorse economiche a sostegno del programma .....	10
9. Limiti divieti e condizioni.....	10
10. Condizioni generali per il riconoscimento dei contributi.....	10
11. Disposizioni specifiche.....	12
12. Durata del regime di aiuto .....	14

### Premessa

Le iniziative sostenute riguardano l'ammodernamento delle fasi di distribuzione e di stoccaggio degli effluenti di allevamento, oltre alla promozione di impianti di trattamento che valorizzino il recupero e la gestione degli elementi nutritivi contenuti nei reflui zootecnici, secondo logiche di economia circolare.

Gli interventi previsti risultano finalizzati ad un complessivo miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività zootecniche.

In particolare, con la programmazione di detti investimenti si intende perseguire una migliore e più efficiente gestione degli effluenti di allevamento e delle attività zootecniche, al fine di promuovere nelle aziende agricole l'attivazione di tecniche gestionali e di sistemi idonei a limitare l'impatto ambientale mediante il contenimento del carico d'azoto e delle emissioni di ammoniaca prodotte da effluenti zootecnici sull'interotteritorio regionale.

### Finalità

L'Azione regionale, in attuazione di quanto previsto dall'Accordo di programma per la qualità dell'aria nel Bacino Padano, approvato con d.g.r. 7 giugno 2017, n. 6675 e sottoscritto in data 9 giugno 2017, si pone l'obiettivo di:

- stimolare la competitività del settore agricolo;
- promuovere la gestione sostenibile delle attività agricole e zootecniche;
- garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali;
- contribuire, nello specifico, alle azioni per la qualità dell'aria e per il clima attraverso lo sviluppo di interventi volti alla riduzione delle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività agricole.

L' *"Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole"* è adottata in coerenza con le previsioni della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 *"Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale"* che al Titolo II *"Interventi nel settore rurale, silvo-pastorale, agroalimentare e della pesca"* ne definisce le attività e la regolamentazione.

In particolare, si fa riferimento a quanto previsto al Capo II *"Sostegno e sviluppo del sistema produttivo primario"*, art. 6, comma 1, lettere c) e d):

c) acquisto e realizzazione di mezzi mobili, di impianti semimobili e fissi aziendali e interaziendali per la produzione, conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali, acquisto di macchinari e attrezzature e adeguamento tecnologico di quelli in dotazione, nonché acquisto di bestiame iscritto ai libri genealogici;

d) adozione di pratiche agricole compatibili con l'ambiente, con particolare riferimento alle zone vulnerabili o a rischio ambientale e ai parchi naturali, realizzazione di strutture di stoccaggio, trattamento e maturazione dei reflui zootecnici.

### Basi legali

- Regolamento 2019/1009/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, concernente le norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003;
- Regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (GUUE L327 del 21/12/2022) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e in particolare gli articoli 1 "Ambito di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 5 "Trasparenza degli aiuti", 6 "Effetto di incentivazione", 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazione", 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria", 11 "Relazioni", 12 "Valutazione", 13 "Controllo", 14 "Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria" e che sostituisce il regolamento della Commissione (UE) n. 702/2014 alla sua scadenza;
- Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Direttiva 2008/50/CE del Parlamento e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- Direttiva 2010/75/UE del Parlamento e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, "Direttiva IED");
- Direttiva 2016/2284/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici ("Direttiva NEC");
- Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione, del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni «Il Green Deal europeo» – COM (2019) 640 final dell'11 dicembre 2019;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e s.m.i..
- Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa".
- Legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e in particolare l'art. 52 "registro nazionale degli aiuti di Stato";
- Decreto-legge del 21 marzo 2022, n. 21 "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina", convertito, con modificazioni, dalla legge del 20 maggio 2022, n. 51, in particolare l'articolo 21 recante "Disposizioni in materia di economia circolare in agricoltura";
- Decreto 25 febbraio 2016 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali concernente "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- Decreto Ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" e in particolare l'art. 6 "Aiuti nei settori agricoltura e pesca" e l'art. 9

## Allegato A

- "Registrazione degli aiuti individuali";
- Decreto interministeriale recante "Le caratteristiche e le modalità di applicazione per l'utilizzazione agronomica del digestato equiparato ai fertilizzanti di origine chimica" ai sensi dell'articolo 21 del decreto - legge n. 21 del 21 marzo 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge del 20 maggio 2022, n. 51.
  - Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", in particolare quantoprevisto al Capo II "Sostegno e sviluppo del sistema produttivo primario" del Titolo II, art. 6, comma 1, lettere c) e d);
  - Legge Regionale del 21 novembre 2011, n. 17 "Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea" che all'art. 11 bis c.1 stabilisce che la Giunta, per quanto concerne la disciplina in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto;
  - D.g.r. 7 giugno 2017, n. 6675 "Approvazione dello schema di nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano";
  - D.g.r. 2535 del 26/11/2019 «Designazione di nuove zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. 152/2006»
  - D.g.r. 2 marzo 2020, n. XI/2893 «Approvazione del Programma d'azione regionale per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE – 2020-2023»;
  - D.g.r. 30 marzo 2020 - n. XI/3001 «Linee guida regionali per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE»;

### Misure applicate

Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria, con particolare riferimento al contributo apportabile dal settore agricolo, le misure applicate sono espressamente rivolte a:

1. "Acquisto di macchine semoventi o attrezzature portate, trainate o di supporto che permettano l'incorporazione simultanea e immediata nel terreno di effluenti/digestato nella fase di distribuzione" e "acquisto di apparecchiature di analisi del contenuto di elementi nutritivi e software gestionali per la distribuzione localizzata";
2. "Copertura delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento/digestato e acquisto di attrezzature funzionali alla copertura dello stoccaggio (separatori, vibrovagli e agitatori)";
3. "Acquisto di impianti di trattamento di effluenti/digestato che prevedano il recupero di elementi nutritivi e/o la riduzione dei volumi (idoneità scarico acque separate in corpo idrico superficiale o in rete fognaria, ovvero il recupero di materia)".

Nello specifico, per ciascuno dei tre settori di intervento individuati si prevedono le seguenti tipologie di attrezzature/interventi:

1. Acquisto di macchine semoventi o attrezzature portate o trainate o di supporto che permettano l'incorporazione simultanea e immediata nel terreno di effluenti/digestato nella fase di distribuzione" e "acquisto di apparecchiature di analisi del contenuto di elementi nutritivi e software gestionali per la distribuzione localizzata";

## Allegato A

- Macchina semovente per l'applicazione di effluenti/digestato con incorporazione simultanea e immediata nel terreno. Dotazione di assolcatori/dischi/erpici abbinati a tubi adduttori e ripartitore di portata, pompa volumetrica per l'alimentazione, sistema GPS, sistema NIR, sistema ISOBUS e sistema di gestione mappe di prescrizione;
- Carrobotte 1 asse o 2 assi con ruote disallineabili, pompa volumetrica/depressore e impianto di distribuzione con sistema ISOBUS; sollevatore posteriore;
- Attrezzatura "gonfia/sgonfia" per regolazione della pressione degli pneumatici (macchina semovente, carrobotte, trattrice);
- Contenitore per effluenti/digestato (trainato o scarrabile) con funzione di accumulo/alimentatore a bordo campo (balia) al servizio del cantiere di distribuzione;
- Accumulo per fertirrigazione;
- Sistema di pompaggio e filtrazione per fertirrigazione;
- Sistema di gestione dell'irrigazione che comprende la misura delle variabili (meteorologiche, umidità, caratteristiche del suolo e della coltura) e l'utilizzo di sistemi di supporto alle decisioni (DSS) per la stima dei fabbisogni irrigui e la gestione irrigua di precisione, collegato a sistemi di informazione in tempo reale e di gestione automatizzata da remoto;
- Dispositivo, attrezzatura o macchina di supporto a tecniche di precisione (quali, ad esempio, sistemi di sensori in campo, stazioni meteo e APR);
- Struttura non fissa di stoccaggio degli effluenti di allevamento (c.d. storage bag ovvero saccone chiuso per lo stoccaggio di effluenti di allevamento o digestato);
- Attrezzatura – Strip-tiller o preparatore combinato - per la distribuzione tramite incorporazione immediata nel terreno di effluenti/digestato e la contestuale lavorazione del terreno;
- Ripper con ancore o denti assolcatori abbinati a tubi adduttori con ripartitore di portata e rulli/dischi per il finissaggio dell'interramento;
- Attrezzatura con assolcatori/dischi (alternativamente o in forma congiunta), abbinati a tubi adduttori e ripartitore di portata;
- Barra a calate rasoterra con sistema incisore, ripartitore portata per l'alimentazione;

## Allegato A

- Sistema ombelicale trainabile: ripartitore di portata e pompa volumetrica/centrifuga per l'alimentazione;
- Avvolgitubo, manichetta o tubo semirigido:
  - Tubo fisso
  - Idrante di mandata
  - Idrante in linea
- Sistema NIR;
- Sistema GPS;
- Sistema di gestione mappe di prescrizione;

Tutti i suddetti 3 sistemi dovranno risultare compatibili con il protocollo di comunicazione ISOBUS - norma ISO11783: trattori e macchine per l'agricoltura e la deforestazione – “rete seriale per il controllo e la comunicazione”.

I software dovranno consentire la gestione da remoto e il controllo delle distinte sezioni di lavoro, tramite il suddetto unico sistema di interfacciamento, secondo modalità operative coerenti con uno schema di azienda agricola connessa, funzionale anche alla gestione e conservazione dei dati.

2. Copertura delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento/digestato e acquisto di attrezzature funzionali alla copertura dello stoccaggio (separatori, vibrovagli e agitatori):

Rientrano tra gli interventi ammissibili le coperture impermeabili delle strutture di stoccaggio effettuate con materiali a superficie continua in forma flessibile (teli, membrane), supportati da strutture portanti o sostenuti in modalità pressostatica.

L'intervento ammissibile riguarda:

- Stoccaggi di effluenti di allevamento/digestato in forma palabile e non palabile
- Copertura impermeabile in forma totale della singola struttura di stoccaggio di effluente/digestato non palabile
- Copertura impermeabile della singola struttura di stoccaggio di effluente/digestato palabile, con protezioni antivento laterali

Di seguito le tipologie possibili:

- Copertura con telo, struttura portante (palo centrale o travi) e cinghie di

## Allegato A

tensione

- Copertura pressostatica

Sono ammesse anche attrezzature funzionali alla copertura dello stoccaggio:

- Separatore solido/liquido
- Vibrovaglio
- Agitatore per strutture di stoccaggio coperte

3. Acquisto di impianti di trattamento di effluenti/digestato che prevedano il recupero di elementi nutritivi e/o la riduzione dei volumi (idoneità scarico acque separate in corpo idrico superficiale o in rete fognaria, ovvero il recupero di materia):

- Impianto di strippaggio dell'azoto in forma minerale;
- Impianto di riduzione dei volumi mediante ultrafiltrazione e osmosi inversa;
- Bio-cella;
- Impianto evaporatore (atmosfera circoscritta e controllata);

I settori e le tipologie di interventi/attrezzature ammissibili sono stati individuati al fine di massimizzare gli effetti ottenibili sulla qualità dell'aria per unità di investimento, avuto riguardo delle principali criticità legate alle emissioni in atmosfera derivanti dal comparto agricolo - zootecnico e alla necessità di massimizzare le utilità marginali producibili.

Le azioni contribuiscono, nel loro complesso, al raggiungimento di obiettivi trasversali di carattere generale, quali "sostenibilità ambientale", "mitigazione e adattamento climatico" e "innovazione".

### **1. Definizione entità del contributo**

---

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

### **2. Autorità competente per l'attuazione dell'Azione**

---

L'autorità competente per la definizione e l'attuazione della presente "Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole" è la Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste della Regione Lombardia.

### **3. Zonizzazione**

---

L'operazione si applica su tutto il territorio regionale.

### **4. Procedura per l'ammissione a finanziamento**

---

#### **Attività svolte da Regione Lombardia**

La Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, anche per il tramite delle Strutture Agricoltura, foreste, caccia e pesca- AFCP o degli enti del sistema regionale (SIREG) per quanto riguarda le attività istruttorie, provvede a:

- emanare le disposizioni attuative dell'Azione;
- disporre i termini di apertura per la presentazione delle domande in relazione alle risorse disponibili a bilancio;
- verificare la coerenza e la completezza delle domande presentate;
- accertare la congruità delle risorse disponibili a bilancio rispetto ai fabbisogni derivanti dalle richieste ricevute;
- sospendere i termini di presentazione delle domande a seguito del constatato esaurimento delle risorse disponibili a bilancio;
- verificare, quantificare e liquidare il contributo richiesto dall'impresa agricola secondo quanto previsto al paragrafo 6 "Definizione entità dell'aiuto".

La presentazione delle domande avviene con modalità "a sportello".

L'ammissibilità all'istruttoria avviene in ordine progressivo di ricevimento delle domande.

### **5. Presentazione delle richieste di aiuto**

---

I soggetti che possono beneficiare dell'aiuto sono le medie, piccole e micro imprese agricole titolari di partita IVA iscritte presso le Camere di Commercio al registro imprese, Sezione speciale imprenditori agricoli e Sezione coltivatori diretti, costituite in forma imprenditore individuale o di società agricola di persone, capitalio cooperativa.

Per imprese agricole si intendono le imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Per quanto attiene alla dimensione di impresa la stessa deve essere rispondente a quanto indicato per le micro, piccole e medie imprese come definite dall'allegato I del Regolamento (UE) n. 2022/2472. Tale condizione viene verificata tramite la dichiarazione resa dall'azienda e il controllo su Sis.Co e sul Registro Imprese della Camera di Commercio.

A seguito dell'approvazione delle disposizioni attuative, le imprese agricole, presenteranno la richiesta di aiuto, alla Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

L'impresa, nella richiesta, dovrà indicare il riferimento all'intervento prescelto e presentare la sua proposta di quantificazione economica dell'investimento con la relativa giustificazione tecnica, corredata della documentazione che verrà definita nel bando attuativo della presente misura

La domanda andrà presentata telematicamente attraverso il sito internet <https://www.bandiregione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/home>



## 6. Definizione entità dell'aiuto

---

L'entità degli aiuti potrà raggiungere le percentuali di valore definito al presente paragrafo in ottemperanza ai principi elencati all'art. 14 reg (UE) n. 2022/2472.

I costi che la presente misura sostiene consistono in:

1. " Acquisto di macchine semoventi o attrezzature portate o trainate o di supporto che permettano l'incorporazione simultanea e immediata nel terreno di effluenti/digestato nella fase di distribuzione" e "acquisto di apparecchiature di analisi del contenuto di elementi nutritivi e software gestionali per la distribuzione localizzata":

**Entità aiuto 65%**

2. "Copertura delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento/digestato e acquisto di attrezzature funzionali alla copertura dello stoccaggio (separatori, vibrovagli e agitatori)":

**Entità aiuto 65%**

3. "Acquisto di impianti di trattamento di effluenti/digestato che prevedano il recupero di elementi nutritivi e/o la riduzione dei volumi (idoneità scarico acque separate in corpo idrico superficiale o in rete fognaria, ovvero il recupero di materia)"

Gli investimenti dovranno soddisfare l'obiettivo di cui paragrafo 3, lettera f) dell'art. 14 reg (UE) n. 2022/2472.

**Entità aiuto 80%**

**Si specifica che con l'intensità dell'80% verrà finanziata la sola parte dell'investimento che soddisfa in maniera verificabile e misurabile l'obiettivo di contribuire alla bioeconomia circolare sostenibile e alla promozione dello sviluppo sostenibile e di un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica.**

Nel caso di investimenti da parte di giovani agricoltori (età compresa tra i 18 anni compiuti e 40 anni non ancora compiuti), con riferimento ai punti 1 e 2, l'entità dell'aiuto applicabile è **80%**.

L'aiuto è concesso nel limite di spesa ammesso, al netto dell'IVA. Pertanto l'IVA non costituisce un costo ammissibile.

## 7. Durata dell'Azione

---

L' "Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole" è valida per il periodo 2023-2025 in osservanza al regime di aiuto di stato **SA. 00000(2023/00)** "Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole". La durata dell'azione potrà essere rivista in funzione di intervenuta normativa unionale o nazionale di settore.

## **8. Risorse economiche a sostegno del programma**

---

Le risorse previste per l'applicazione dell'Azione trovano copertura nei capitoli del bilancio regionale pertinente.

## **9. Limiti divieti e condizioni**

---

Non sono ammissibili gli acquisiti di macchine e attrezzature di seconda mano.

Le agevolazioni erogate a norma delle presenti disposizioni non potranno essere cumulate con altre agevolazioni e/o "de minimis" in relazione agli stessi costi ammissibili se tale cumulo dà luogo a un'intensità di aiuto superiore al livello fissato dall' art. 14 del reg. (UE) n. 2022/2472.

Il capitale circolante non è un costo ammissibile.

## **10. Condizioni generali per il riconoscimento dei contributi.**

---

Gli aiuti inoltre saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2022/2472 e in particolare:

- dell'art. 1 "Ambito di applicazione"

- paragrafo 1, che dispone che il regolamento si applichi agli aiuti a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore agricolo, in particolare nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, fatta eccezione per gli articoli 14, 15, 16, 18 e 23 e gli articoli da 25 a 31, che si applicano unicamente alle PMI attive nella produzione agricola primaria;

- paragrafo 4 che dispone che il regolamento non si applica ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

- paragrafo 6, che dispone che il regolamento non si applichi agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; b) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri.

- dell'art. 2 "Definizioni" nel quale si intende per:

- 52) "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese" le imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento;

-59) "impresa in difficoltà" un'impresa quale definita all'articolo 2, punto 18, del reg. (UE) n. 651/2014, che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni),

## Allegato A

qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

- dell'art.3 "Condizioni per l'esenzione", che dispone che gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del Regolamento (UE) n. 2022/2472, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del regolamento (UE) 2022/2472;

art. 6 "Effetto di incentivazione" che dispone:

- che gli aiuti hanno un effetto di incentivazione se prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato e la domanda contenga almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensioni dell'impresa;
- b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;
- c) ubicazione del progetto o dell'attività;
- d) elenco dei costi ammissibili;
- e) tipologia degli aiuti e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

- dell'art. 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili" che dispone che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non sia ammissibile all'aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA;

- dell'art. 8 "Cumulo", che prevede che le agevolazioni di cui al presente provvedimento

## Allegato A

possano essere cumulate con altri aiuti di Stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili nel caso il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al Regolamento (UE) n. 2022/2472; oppure che non possano essere cumulati con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti;

- dell'art. 9 "Pubblicazione e informazione", che dispone che le informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all'allegato II al regolamento UE n. 2022/2472 relative alla presente misura e il testo integrale della stessa devono essere pubblicate sul sito della Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura Sovranità alimentare e Foreste;

- dell'art. 11 "Relazioni", che impone l'obbligo della relazione annuale per gli aiuti di stato alla Commissione Europea;

- dell'art. 13 "Controllo", che dispone che gli Stati membri debbano conservare registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del presente regolamento;

- dell'art. 14 "Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria" che dispone che:

- i costi ammissibili finanziabili siano ascrivibili, tra gli altri, a costi di:

- costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili;
    - acquisto di attrezzature fino al massimo del loro valore di mercato;
    - i costi generali connessi alle spese sopraelencate.

- l'intensità massima degli aiuti sia pari al 65% dei costi ammissibili, elevata all' 80% per i giovani agricoltori e per la tipologia di costi di cui al punto 3 del paragrafo 6.

Il capitale circolante non costituisce un costo ammissibile.

### **11. Disposizioni specifiche**

---

L'art. 14 del reg. (UE) n. 2022/2472 prevede che possano essere finanziate alle PMI i costi relativi agli investimenti finalizzati al miglioramento dell'ambiente naturale (rif. par. 3 lett. b) art. 14 reg. (UE) n. 2022/2472).

I dati disponibili ai diversi livelli (regionale/nazionale/internazionale) indicano che il settore agricolo incide in una percentuale variabile tra il 7 e il 10% quale sorgente primaria del PM 10. Le emissioni di ammoniaca - quale sorgente primaria- risultano di derivazione agricola per il 95 - 98 % del totale.

Nel quadro complessivo delle misure già adottate e da adottarsi per pervenire a una qualità dell'aria nel Bacino Padano, gli interventi a valere sul settore agricolo risultano oggi tra quelli aventi significative utilità marginali producibili, essendo in grado di massimizzare gli

## Allegato A

effetti ottenibili sulla qualità delle emissioni in atmosfera per unità di investimento.

Un riscontro in tal senso è stato recentemente possibile grazie ai risultati di uno Studio degli effetti sulle emissioni in atmosfera e sulla qualità dell'aria nel Bacino Padano, derivanti dalle misure restrittive COVID-19.

Lo studio, realizzato dai partner del progetto LIFE Prepair (LIFE15 IPE IT013), ha riguardato la valutazione dell'andamento della qualità dell'aria nel bacino del Po nel mese di marzo 2020, periodo in cui sono progressivamente entrate in vigore le misure di contenimento dell'epidemia, che hanno comportato restrizioni per alcune attività umane ed economiche.

Le analisi hanno evidenziato che durante la fase di lockdown più stretta si è avuto un decremento delle emissioni in atmosfera rispetto alla situazione normale intorno al 30–40% per gli ossidi di azoto (per i quali la diminuzione dei flussi di traffico è stata particolarmente importante) e tra il 7 ed il 14% per il PM10 (per cui le riduzioni nel settore traffico e in quello industriale sono state parzialmente controbilanciate dall'andamento delle emissioni del settore riscaldamento). Contestualmente sono rimaste sostanzialmente invariate le emissioni di ammoniaca, di origine in gran parte agricola e zootecnica, rilevanti per la formazione di particolato secondario in atmosfera.

Lo studio ha ipotizzato che la diminuzione del particolato, relativamente minore rispetto agli inquinanti gassosi, sia stata dovuta a una serie di concause, tra le quali la presenza significativa di quantitativi di inquinanti precursori, come l'ammoniaca derivante dall'agricoltura e dall'allevamento (attività non soggette a blocco), in concentrazione sufficiente a produrre PM di origine secondaria.

Parimenti è stata considerata la contingenza non ordinaria di altre situazioni, quali l'incremento dei consumi di gas e di legna per riscaldamento domestico (a seguito di lockdown) e la contestualità di particolari condizioni meteorologiche che hanno limitato la dispersione degli inquinanti, comportando un aumento della componente primaria.

Questi risultati sembrano confermare la necessità di proseguire con una strategia incentrata su interventi plurisettoriali e multi-inquinanti a larga scala, con interventi mirati a ridurre sia le emissioni dirette che i precursori del PM. In questo senso, i risultati dello studio, seppur preliminari, portano a confermare alcuni punti chiave della pianificazione adottata dalle Regioni e Province autonome del Bacino del Po nei propri piani di qualità dell'aria adottati e degli accordi interregionali.

Nel progressivo processo di miglioramento in corso, è importante l'ottenimento di ogni singolo punto percentuale derivabile da ciascuno dei diversi settori coinvolti.

Oltre agli effetti sul particolato, l'ammoniaca determina anche altri significativi impatti ambientali:

- è precursore del protossido di azoto;
- la sua deposizione causa l'acidificazione dei suoli e l'eutrofizzazione delle acque;
- altera la visibilità atmosferica.

Più in generale le tipologie di interventi proposte concorrono a soddisfare, nell'insieme, anche gli altri obiettivi ambientali di cui al paragrafo 3) dell'art. 14, in particolare quelli individuati alle lettere a), b), e), f).

Essi riguardano:

## Allegato A

- il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola;
- il miglioramento dell'ambiente naturale;
- la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché la promozione dell'efficienza energetica;
- il contributo ad attuare forme di bioeconomia circolare sostenibile e a promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica.

Per quest'ultimo specifico obiettivo, la tipologia di intervento 3. concorre a rendere direttamente disponibili anche output che concretizzano la effettiva riduzione della dipendenza da matrici chimiche da fonti di origine fossile.

Le spese ammissibili riportate nel presente atto sono coerenti con quanto riportato al par. 6 dell'art. 14 del reg (UE) n. 2022/2472 e in particolare sono ascrivibili a quanto inserito nel par. 6 lett. a) e b).

Ai sensi del par. 5 le opere che vengono realizzate devono essere conformi alla normativa in campo ambientale e in particolare gli interventi sono coerenti a quanto previsto dal Programma d'Azione Nitrati 2020-2023 relativo alle zone vulnerabili ai nitrati in regione Lombardia, sottoposto con esito positivo a Valutazione Ambientale Strategica – VAS e approvato con Delibera della Giunta Regionale 2 marzo 2020, n. 2893. Inoltre, gli stessi interventi sono esclusi dalla normativa sulla Valutazione di impatto ambientale in quanto non riportati tra gli interventi di cui alla legge regionale 5/2010 "Norme in materia di Valutazione di impatto ambientale" e apportano migliorie su impianti esistenti per quanto riguarda la qualità dell'aria.

I limiti dell'intensità di aiuto sono conformi a quanto riportato ai par. 11 e par. 12 lett. b) dell'art. 14 del reg (UE) n. 2022/2472.

### **12. Durata del regime di aiuto**

---

La presente disposizione si applica a far tempo dalla data di comunicazione in esenzione da notifica fino al 31/12/2025.